



Federazione Italiana Sport Equestri

- *Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Atleta* -

IL TRASPORTO DEL CAVALLO SPORTIVO IN “CONTO PROPRIO”: *Normativa ,problematiche, soluzioni*

Redatto con la collaborazione dell'Avv. Davide Diana
Avvocato Cassazionista in Torino
e-mail: avv.davide.diana@virgilio.it

ed. 08/VIII/2017

Premessa

La presente relazione ha la finalità di provare a chiarire alcune problematiche attinenti il trasporto degli equidi con licenza “conto proprio” o con mezzo proprio.

Normativa

Si ritiene opportuno chiarire che le norme che regolano la materia sono fondamentalmente due, qui di seguito.

Regolamento CE n. 1/2005

Campo di applicazione, definizioni e condizioni generali per il trasporto di animali

Articolo 1

Campo di applicazione

1. *vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.*
2. *Soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano:*
 - a. *ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;*
 - b. *ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;*
3. *Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza da loro;*
4. *Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria.*
5. **Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.**

Sembrerebbe pertanto evidente come peraltro si evince in modo chiaro dal dettato normativo che i trasporti effettuati per finalità sportive (perchè “non in relazione con un'attività economica”) rimarrebbero fuori da quanto disciplinato dalla normativa citata.

Copyright © 2017 - Federazione Italiana Sport Equestri – Dipartimento Salute e Benessere del Cavallo Atleta, Viale Tiziano, 74 – 00196 – Roma.

E' Consentita la libera riproduzione di questo documento, o di sue parti, solo mediante copia fotostatica, purché il materiale conservi la presente dichiarazione, l'indicazione del Copyright e non abbia fine di lucro.

Senonchè il medesimo Regolamento, alla Considerata n°12, estende il concetto dei “*fini commerciali*” ai profitti “*indiretti*”:

“Il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto”.

Alcuni avrebbero visto l’aumento di valore dovuto alla partecipazione del cavallo ad una competizione quale “profitto indiretto” conseguente il trasporto, anche se lo stesso Legislatore comunitario si è premurato di chiarire con la Considerata n°21 che la partecipazione dei cavalli a “competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione” non rappresenti uno “scopo commerciale”. A tale considerazione è stato dato un valore talmente forte da prevedere importanti deroghe anche quando tali soggetti siano trasportati da terzi e dietro specifica remunerazione.

“Gli equidi registrati, come definiti all'articolo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE (3), sono spesso trasportati per scopi non commerciali e tali trasporti devono essere effettuati conformemente agli obiettivi complessivi del presente regolamento. Vista la natura di tali movimenti, sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'articolo 2, lettera d) e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 90/426/CEE, sono da considerare come «equidi da macello».”

Nonostante tali affermazioni e per chiarire tale aspetto è stato ribadito da diverse circolari del Ministero della Salute, l’utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale e in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale¹.

Si ritiene pertanto utile ed opportuno precisare che il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l’autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto delle cose (equidi) trasportate, non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del citato Regolamento.

Legge 298/74

CAPO I - Trasporti in conto proprio

Art. 31 - Definizione

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a. il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti [1];*
- b. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;*
- c. le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.*

(1) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 e, successivamente, dall'art. 67, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

¹ Si veda per esempio al seguente link

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Archivio_Giuridico/Trasporto_equidi_conto_proprio_per_finalita_sportive.pdf

Art. 32 - Licenze

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore [1].

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare [1].

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 33 [2].

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo. La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132.

Le condizioni che devono necessariamente essere rispettate per non violare detta normativa sono le seguenti:

- 1) che il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone,**
- 2) le merci (equidi) trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.**

Calando queste norme nelle realtà dei circoli ippici occorre che il trasporto di un cavallo altrui sia fatto senza scopo di lucro e che il trasportatore in proprio abbia un titolo qualificato di possesso del cavallo.

Il contratto che meglio si addice al caso di specie è quello del comodato gratuito.

Trattandosi di cosa mobile il contratto di comodato non è soggetto all'obbligo di registrazione.

In caso di contratto di comodato su beni mobili la registrazione è invece richiesta solo se il contratto sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, mentre se il contratto è redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è prevista la registrazione solo in caso d'uso (ovvero solo nel momento in cui tali atti siano depositati presso le cancellerie giudiziarie, per procedimenti di volontaria giurisdizione - e non per i procedimenti di contenzioso ordinario - e presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali).

Resta inteso che deve coincidere la proprietà del mezzo con il titolare del contratto di comodato e l'autista del mezzo, se non fosse lo stesso proprietario del van, dovrebbe avere un contratto di assunzione o un incarico scritto che lo autorizza a guidare il van per recarsi alla specifica competizione.

Per meglio chiarire i termini della questione si allega fac-simile di contratto di comodato:

--- O ---

SCRITTURA PRIVATA DI COMODATO

Il sottoscritto _____

in qualità di Proprietario del Cavallo di Nome _____

avente n° di Passaporto _____ e Codice Microcip _____

ed il Sig./Sig.ra _____

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Il Sig. (**comodante**) _____,

proprietario del Cavallo di Nome _____

avente n° di Passaporto _____ e Codice Microcip _____

consegna ex art. 1803 e segg. c.c., a titolo gratuito, al Sig. (**comodatario**) _____

il suddetto Cavallo, affinché lo utilizzi secondo l'uso cui è destinato per la sua natura con termine al _____

e comunque fino a quando il comodante ne richieda l'immediata restituzione.

Il Sig. (**comodatario**) _____

dichiara di assumersi le obbligazioni del comodatario ai sensi dell'art. 1804 c.c. ed in particolare di custodire e conservare il Cavallo a lui dato in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia; di utilizzare il Cavallo secondo l'uso consentitone dalla sua natura; di non concedere a terzi il godimento del Cavallo datogli in comodato, senza il consenso del Comodante; di restituire il cavallo allo spirare del termine concordato e comunque immediatamente a richiesta del comodante.

Luogo e data:

il comodante:

il comodatario: